



# STATUTO DEL CLUB



(Fondato nell'Ottobre 1990)

(Costituito il 19 gennaio 1992)

Modificato ed Approvato nell'Assemblea del

11 gennaio 2017

# STATUTO DEL T.S.M. - TAEKWONDO SAN MARINO

## ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Società denominata **Taekwondo San Marino** (da ora in poi **T.S.M.**) è costituito da Soci che, senza fini di lucro, praticano e sostengono l'attività sportiva del Taekwondo. Il T.S.M. ha lo scopo di organizzare, regolamentare e diffondere l'arte marziale e disciplina olimpica del **Taekwondo**, controllata dalla Federazione W.T. (World Taekwondo) e dalla W.T.E. (World Taekwondo Europe).

Per deliberazione della Assemblea, il T.S.M. è affiliato al C.O.N.S. (Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese) tramite la Federazione Sammarinese Arti Marziali e Sport da Combattimento (da ora in poi FE.S.A.M.) e ne osserva le relative disposizioni e regolamenti, compresa la Legge vigente, inerente la Disciplina dell'Attività Sportiva.

Il T.S.M. svolge la sua attività in autonomia ed è estraneo ad ogni tipo di discriminazione: politica, religiosa, razziale, etnica, sessuale, linguistica o economica.

Il T.S.M. ha sede in San Marino, presso il suo legale rappresentante (il Presidente pro tempore).

## ARTICOLO 2 - MEZZI ECONOMICI

Il T.S.M. provvede al conseguimento dei suoi fini, oltre che con la quota associativa, con i contributi del C.O.N.S., della FE.S.A.M., di eventuali introiti derivanti dalla gestione di impianti sportivi, da elargizioni provenienti da altri Enti pubblici o privati, Organizzazioni Sportive Nazionali e/o Internazionali, erogazioni e liberalità da parte di privati, ricavi da manifestazioni sportive organizzate dentro o fuori territorio sammarinese, diritti televisivi, sponsorizzazioni e merchandising.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I bilanci (consuntivo e preventivo) sono inviati alla FE.S.A.M. per la loro approvazione, nei tempi e nei modi previsti.

## ARTICOLO 3 - ADESIONE ED OBBLIGHI

I componenti della Società, Dirigenti Sociali, Ufficiali di gara, Insegnanti Tecnici ed Atleti che intendono far parte del T.S.M., vi aderiscono e, per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservarne lo Statuto, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti organi sociali.

Possono appartenere al T.S.M. i cittadini sammarinesi, i residenti nella Repubblica e gli stranieri se frequentanti, pagando la relativa quota associativa annuale, che è stabilita nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. Coloro che non vi ottemperano, per due anni consecutivi, ne sono automaticamente esclusi.

Il limite minimo di età per l'iscrizione al Club T.S.M. è fissato a 5 (cinque) anni, con sottoscrizione annuale liberatoria da parte della patria potestà, per i minorenni.

Tutti i tesserati sono obbligati ad assicurarsi, come previsto dalla vigente legislazione sportiva.

Tutti gli iscritti al T.S.M., e tramite esso alla FE.S.A.M., s'impegnano ad operare con assoluta lealtà, correttezza e con la severa osservazione delle norme che regolano l'arte, mantenendo sempre un comportamento rispondente a dignità e dirittura morale.

Osservano altresì le normative Antidoping sia Internazionali (W.A.D.A.), sia C.O.N.S. con le leggi NADO.

Ogni eventuale vertenza sportiva dovrà trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli organi sociali competenti.

Coloro che violano tali principi, sono passibili di sanzioni disciplinari, con riferimento alle norme emanate dal C.O.N.S.

#### **ARTICOLO 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE**

Il recesso per gli iscritti del T.S.M. è volontario e deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Verso la predetta decisione è possibile presentare ricorso all'Assemblea del T.S.M.

#### **ARTICOLO 5 - ORGANI DEL T.S.M.**

Sono organi del T.S.M.: l'Assemblea di tutti i Soci, il Consiglio Direttivo (con i Sindaci Revisori) ed il Presidente.

#### **ARTICOLO 6 - VOTAZIONE - ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE**

Possono partecipare alla votazione, per l'elezione alle cariche sociali, coloro che hanno pagato la quota associativa nell'anno precedente e che hanno compiuto, almeno, 14 anni d'età.

Ciascun iscritto può delegare, compilando apposito modulo, solamente un altro socio a rappresentarlo. Sono eleggibili alle cariche sociali i membri che, in regola con la quota associativa, abbiano compiuto i 18 anni, non siano interdetti o inabilitati, siano residenti nella Repubblica di San Marino, non abbiano riportato condanne per delitto colposo o doloso che comportino una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, non siano stati assoggettati dal C.O.N.S., F.E.S.A.M. o altra Federazione Sportiva Nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno; non ricavano un reddito personale, in via esclusiva o prevalente, dall'attività sportiva o da altre attività ad essa collegata.

#### **ARTICOLO 7 - INCOMPATIBILITA'**

Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito sociale.

#### **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo del T.S.M. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed eventuali argomenti proposti dall'Assemblea stessa in occasione della sua riunione.

Essa è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci iscritti, ed in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di tesserati presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce, di norma, una volta l'anno per discutere e deliberare, oltre che sugli altri argomenti all'ordine del giorno, sulla relazione tecnica, morale e finanziaria della gestione sociale dell'anno precedente e per eleggere ogni 4 anni (che coincidono con il quadriennio olimpico), con votazione generale segreta, il

Presidente del T.S.M. ed i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere sono invece scelti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

L'Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, oppure da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea viene affissa in palestra e la comunicazione deve essere inviata a tutti gli aventi diritto, almeno 5 giorni prima della data fissata, per mezzo di lettera cartacea a domicilio, o anche in formato digitale (attraverso la e-mail del Club: [taekwondosanmarino@gmail.com](mailto:taekwondosanmarino@gmail.com)) con risposta obbligatoria di avvenuta ricezione e deve contenere data, ora e luogo di svolgimento, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Al termine di essa sarà redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Può essere altresì convocata una Assemblea straordinaria, con le stesse modalità riportate al paragrafo precedente, qualora il Consiglio Direttivo, il Presidente, oppure almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea lo ritengano opportuno per fatti improvvisi o importanti, su cui deliberare con urgenza, senza dover e/o poter attendere la successiva ordinaria.

#### **ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E SINDACI REVISORI**

Il Consiglio Direttivo (eletto dall'Assemblea generale di tutti i Soci) ha durata di 4 anni e coincide con il quadriennio olimpico. E' formato da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, più i Consiglieri, il cui numero può variare da 1 (uno) al massimo di 3 (tre). L'Assemblea ne determina il numero. In caso di parità di voti fra gli eletti, si procede al ballottaggio. Non c'è limite nella eventuale rielezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra nella carica il primo dei non eletti, purché in regola con le norme previste dal presente Statuto.

Il C. D. elabora i bilanci preventivo e consuntivo del T.S.M., propone il programma di attività da svolgere, stabilendo i principi generali per la sua realizzazione.

Può essere convocato dal Presidente, dal Vice Presidente e almeno due Consiglieri, oppure, per richiesta motivata, dalla maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

I due Sindaci revisori, che sono eletti fra i componenti dell'Assemblea, vigilano sul programma e sulla regolarità delle decisioni prese dal C. D., e pur non avendo diritto di voto al suo interno, hanno però l'obbligo di segnalare alla F.E.S.A.M. eventuali irregolarità.

#### **ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE DEL T.S.M.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del T.S.M. ed è eletto, con scrutinio segreto, dall'Assemblea generale di tutti i Soci. Può essere cittadino sammarinese o anche forense, purché maggiorenne e residente nella Repubblica di San Marino.

Egli coordina l'Assemblea di tutti i soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, vigila e controlla gli organismi, provvede alla direzione ed alla gestione del T.S.M. ed è responsabile del suo funzionamento.

Il Presidente pone in essere tutte le disposizioni sancite dall'Assemblea dei Soci atte ad assicurare il miglior funzionamento del Club e può proporre la nomina di ispettori, consulenti o istituire commissioni, i cui componenti possono anche essere estranei al C.D. stesso.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'organo competente, durante la prima riunione utile.

Il Presidente può anche delegare, temporaneamente, le sue attribuzioni e poteri al Vice Presidente.

#### ARTICOLO 11 - DIRETTORE TECNICO

La competenza tecnico-atletica è riservata al Direttore Tecnico, cui spetta la scelta degli allenatori e la convocazione degli atleti che, a qualunque titolo, rappresentano il T.S.M.

Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo e può partecipare alle sue riunioni, non avendo però diritto di voto.

#### ARTICOLO 12 - MEMBRI D'ONORE

Il Consiglio Direttivo, anche su proposta del Presidente, può nominare Membri d'Onore della Società, scelti fra personalità che abbiano acquisito meriti nell'ambito della vita sociale stessa.

#### ARTICOLO 13 - SCIoglimento DEL T.S.M.

Lo scioglimento del T.S.M. può essere deliberato solo dall'Assemblea di tutti i Soci, preso a maggioranza semplice degli iscritti, oppure da organismi superiori per fatti gravi che minano la lealtà e l'irreprensibilità della Società.

#### ARTICOLO 14 - MODIFICHE STATUTARIE - NORME FINALI


Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole (palese o segreto) di almeno 2/3 (due/terzi) dei presenti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento alle norme stabilite dalla Legge 30 settembre 2015 n. 149 (Disciplina dell'Attività Sportiva), dal C.O.N.S. e dalla F.E.S.A.M., alla quale ne viene inviata copia, sottoscritta dal C.D in carica.

Il nuovo Statuto con le relative modifiche è approvato dall'Assemblea del

**11 gennaio 2017** ed entra in vigore immediatamente.

FIRME DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA:

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged in two rows: three in the top row and two in the bottom row. The ink is dark blue and the handwriting is cursive.

